

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BOCCASSI, MAMMUCARI e ZUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1961

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a ripristinare una parte della disciplina della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, già esistente prima della entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Infatti l'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, stabiliva che l'assicurato che al compimento dell'età pensionabile non avesse raggiunto i requisiti contributivi ed assicurativi necessari per liquidare la pensione di vecchiaia poteva continuare a proprio carico il versamento dei contributi fino al raggiungimento dei requisiti stessi.

Alla facoltà indicata in questo articolo si aggiungeva quella indicata nel successivo articolo 58 che dava la possibilità all'assicurato di proseguire volontariamente l'assicurazione in caso di interruzione o di cessazione del rapporto di lavoro purchè potesse far valere almeno un anno di contributi obbligatori. In questo secondo caso l'autorizzazione alla prosecuzione doveva essere richiesta non oltre cinque anni dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio.

La legge 4 aprile 1952, n. 218, all'articolo 4 ha radicalmente modificato la disciplina

della prosecuzione volontaria stabilendo che l'assicurato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, può effettuare la prosecuzione in questione, solo se può far valere nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione il requisito di un anno di contribuzione. Cioè detta legge non solo ha reso più difficoltosa la prosecuzione volontaria, stabilendo il requisito contributivo di un anno che deve esistere nei cinque anni precedenti la domanda (mentre secondo lo abrogato articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 bastava che l'anno di contribuzione fosse stato versato in qualsiasi momento ed era necessario che la domanda fosse presentata non oltre cinque anni dall'ultimo contributo versato), ma ha completamente abrogato la più favorevole disciplina della prosecuzione volontaria che era stata stabilita per gli assicurati che avessero compiuto l'età pensionabile. Per costoro, infatti, non era necessario, secondo il citato articolo 57, alcun requisito contributivo; bastava che essi risultassero assicurati, cioè che potessero far valere almeno un contributo versato nell'assicurazione obbligatoria.

La introduzione della nuova disciplina più restrittiva non trova una giustificazione ef-

fettiva ove si consideri l'ancora elevato numero di disoccupati esistente nel nostro Paese, il carattere saltuario di molte occupazioni, specie nel Meridione d'Italia, e ove si consideri che l'assicurazione invalidità e vecchiaia non è ancora provvista di automatismo, nel senso che il diritto non può essere fatto valere indipendentemente dai contributi versati, ma ne occorre l'effettivo versamento. E pertanto le evasioni contributive si traducono spesso nella perdita del diritto a pensione.

Tali ragioni, pertanto, consigliano di attenuare in qualche modo le limitazioni introdotte con la nuova disciplina dettata dalla legge 218 del 1952 in considerazione del fatto che molti assicurati non hanno potuto e non potranno ottenere la pensione se appunto non verrà facilitata la prosecuzione volontaria.

Se non è forse il caso di riproporre integralmente la normativa contenuta con i citati articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ci sembra opportuno, tuttavia, che venga approvata una norma con la quale si ammetta ancora qualche facilitazione a favore degli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile senza aver maturato i requisiti contributivi ed assicurativi necessari per ottenere la pensione.

Il presente disegno di legge non prevede, quindi, il ripristino *sic et impliciter* della norma contenuta nell'abrogato articolo 57, per il quale bastava un solo contributo al compimento dell'età pensionabile per effettuare la prosecuzione volontaria; esso invece stabilisce che al compimento dell'età gli assicurati debbono far valere almeno due anni di contribuzione, ma che detti anni non devono necessariamente essere versati nel quinquennio antecedente la domanda, ma

possono risultare effettivamente versati in qualsiasi tempo.

Si tenga presente che il lavoratore durante il corso della sua vita lavorativa è spesso alieno dal presentare domanda di prosecuzione volontaria durante i periodi di disoccupazione, nella speranza di poter quanto prima riprendere l'attività lavorativa in modo da potersi trovare al compimento dell'età pensionabile con i prescritti requisiti. Accade spesso che tale suo desiderio non si trasformi, purtroppo, in realtà per le condizioni economiche e sociali del nostro Paese. Pertanto, alla scadenza dell'età pensionabile, egli si trova in condizioni di non poter avere la pensione, nè di continuare la prosecuzione volontaria.

Un giusto criterio di equità impone che venga concesso di poter effettuare la prosecuzione volontaria anche se la contribuzione che egli può far valere non è posta nel quinquennio precedente.

Il disegno di legge, inoltre, prevede quale condizione per essere ammessi alla prosecuzione volontaria che il richiedente non espliciti attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.

Agli stessi principi sopra enunciati, anzi a criteri più favorevoli dato che il requisito richiesto era di un solo anno di contribuzione, si era evidentemente ispirata la legge 5 maggio 1956, n. 393, la quale, però, inesplicabilmente ne limitò l'efficacia nel tempo, per soli due anni. Poichè non si vede per quale ragione la disciplina già contenuta nella legge citata non debba avere carattere permanente, si chiede che il Parlamento dia la approvazione al presente disegno di legge soddisfacendo in tal modo una esigenza particolarmente sentita nel campo del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche gli assicurati i quali, avendo l'età di 60 anni se uomini o 55 se donne, possono far valere almeno due anni di contribuzione in qualsiasi tempo effettivamente versata e non esplichino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.